

Deliberazione del Direttore Generale

N. 70-2019 del 27/02/2019

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto Tecnico Superiore "Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS) per lo svolgimento di tirocini di formazione presso la Fondazione. Senza oneri per la Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. LUCA MARCELLO MANGANARO

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. SSA ANNA PAVAN

IL DIRETTORE SCIENTIFICO DOTT. FABRIZIO TAGLIAVINI

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto Tecnico Superiore "Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS) per lo svolgimento di tirocini di formazione presso la Fondazione. Senza oneri per la Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";

Visto il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";

Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n.3080;

Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;


Visto il Decreto di Regione Lombardia n. 201 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/3 del 28/12/2018 con la quale viene nominata Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, la Dott.ssa Paola Lattuada, a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

VISTI:

- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con il quale sono state approvate le nuove "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'articolo 18 comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale Attività produttive e Occupazione;
- la D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini";



ATTESO che a seguito dell'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui al punto precedente, non si applicano le disposizioni contenute nella D.G.R. del 25 ottobre 2013 n. 825 e nel Decreto Dirigente Unità Operativa del 5 novembre 2013 n.10031 inerente "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocinio-Disposizioni attuative" in attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013 n. 825;

CONSIDERATO che con Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 6286 del 07/05/2018, ai sensi della citata D.G.R. 17 gennaio 2018 n. 7763, sono stati approvati gli "Indirizzi regionali in materia di tirocini", in vigore dal 09/06/2018 ai sensi dei quali, tra l'altro:

- è possibile svolgere tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico;
- i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

VISTO il Regolamento recante le norme per la gestione delle frequenze volontarie presso la Fondazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. II/98 del 06.05.2011;

VISTA la nota del 15 Gennaio 2019, acquisita agli atti dell'UOC Affari Generali e Legali con prot. n. 509/2019 con la quale la Scuola di alta formazione tecnologica "ITS Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS) ha chiesto la stipula di convenzione con la Fondazione "C. Besta" per lo svolgimento di tirocini di formazione curriculare, in particolare in favore di uno studente frequentante il costo di "Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica" istituito presso la citata scuola, da svolgersi presso la SS Ingegneria Clinica della Fondazione per un periodo di circa 4 mesi;

ACQUISITI i pareri favorevoli alla stipula della convenzione in argomento espressi dal Direttore Sanitario f.f. in data 21/01/2018 e dal Responsabile della SS Ingegneria Clinica;

DATO ATTO che la convenzione in oggetto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, decorre dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo individuale;

ATTESO che l'attivazione del tirocinio formativo comporta l'attribuzione dei seguenti impegni:

 
3 

Impegni a carico del soggetto promotore ("ITS Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS):

- identificare un soggetto responsabile del monitoraggio didattico organizzativo delle attività di tirocinio;
- concordare con il tutor della Fondazione Besta, la durata, il periodo di svolgimento e le modalità di tirocinio;
- garantire la copertura assicurativa obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ai sensi del D.P.R. 1124/65 bis e successive modificazioni e da assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persona e/o cose;

Impegni a carico del soggetto ospitante (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta"):

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- garantire, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti;
- fornire una completa informativa generale sui rischi presenti in azienda e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi e, laddove vi siano rischi specifici, fornire adeguata informazione e addestramento da parte del Responsabile aziendale o del Direttore dell'U.O. presso la quale il tirocinante svolge la propria attività;
- consentire al tutor di ITS Tirreno di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- informare ITS Tirreno di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;

Impegni a carico dei tirocinanti:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo del servizio mensa della Fondazione Besta;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nella Fondazione Besta;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi, specifico per il tirocinio degli studenti dell'Ente di formazione l'Istituto Tecnico Superiore "Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS), predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e condiviso da ITS Tirreno;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dai competenti uffici;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Fondazione, essendo gli oneri assicurativi a carico dell'Ente di formazione ITS Tirreno di Fuscaldo (CS) come stabilito nell'atto convenzionale;



RITENUTO pertanto di stipulare con l'Istituto Tecnico Superiore "Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS) una convenzione per l'espletamento di tirocini di formazione, a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo individualizzato;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali che attesta la regolarità dell'istruttoria e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;
- il parere favorevole del Direttore Scientifico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:


- 1) di stipulare con l'Istituto Tecnico Superiore "Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS) una convenzione per l'espletamento di tirocini di formazione, a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo individualizzato;
- 2) di approvare il testo della convenzione sopra citata, parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Fondazione;
- 4) di demandare gli adempimenti amministrativi di che trattasi derivanti dalla presente al Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line;




6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione.

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Luca Marcello MANGANARO)

_____ 

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Anna PAVAN)

_____ 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO (Dott. Fabrizio TAGLIAVINI)

_____ 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LA TUADA)



ALLEGATO:
Convenzione

Il Responsabile del procedimento:
Il Responsabile dell'UOC Affari Generali e Legali – Dott.ssa Sandra Bazzoni



Addetto all'istruttoria: Alessandra Marasca

Proposta di deliberazione dell'**U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto Tecnico Superiore "Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita" di Fuscaldo (CS) per lo svolgimento di tirocini di formazione presso la Fondazione. Senza oneri per la Fondazione.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL RESPONSABILE DELL'UOC
(Dott.ssa Sandra Bazzoni)




Data 22/2/2018

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

IL RESPONSABILE DELL'UOC ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Visconi)



Data 25/02/2018



Convenzione per la realizzazione di tirocini

L'Istituto Tecnico Superiore Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita - con sede legale in Fuscaldo (CS), codice fiscale **96031310780**, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Sig. Migliori Carlo

E

La **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”** con sede legale in Via Celoria 11 – 20133 Milano codice fiscale 01668320151, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, nella persona del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Sandra Bazzoni, nata a Darfo Boario Terme (BS) e domiciliata per la carica presso il citato ente, a ciò delegata con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione con deliberazione n. 180/2017,

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento n.570,
Settore economico produttivo 86.10.20 (classificazione ATECO 2007)
Sede del tirocinio: Via Celoria 11 – 20133 Milano

PREMESSO

- che trattasi di un tirocinio curriculare incluso in un processo di formazione e apprendimento svolto all'interno del Piano di Studio dell'I.T.S. Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita - giusto DPCM 25-01-2008;
- che in quanto tirocinio curriculare promosso dall'I.T.S. Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita - non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste per altri tipi di tirocinio;
- che le Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata Stato – Regione non si applicano al tirocinio curriculare;
- che i tirocini in azienda sono necessari al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la sua struttura n. **1** soggetto in tirocinio su proposta dell'Istituto Tecnico Superiore Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita.

Art. 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel Piano di studi è seguito e verificato da un tutor responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante (Ing. Ferruccio Panzica Responsabile SS Ingegneria Clinica).
3. Per ciascun tirocinante è predisposta, da parte del soggetto ospitante, una scheda individuale attestante l'attività e le ore del tirocinio effettuato.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante, opportunamente informato dal soggetto ospitante, è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal tirocinio;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali;
 - e) nel caso il tirocinante viene meno a quanto stabilito nei punti a), b), c) e d), su segnalazione del soggetto ospitante, sarà sostituito dal soggetto promotore.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel Piano di studi.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante farà operare il tirocinante nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 6

1. Il soggetto promotore assicura gli allievi contro gli infortuni presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore che ne investirà gli enti assicurativi.
3. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel Piano delle Attività dell'ITS Tirreno.

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 8

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come

2



“lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

Il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. In particolare:

- a) formazione generale: erogazione a carico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”.
- b) formazione specifica ove prevista: erogazione a carico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”.

2. Gli obblighi di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori” e 41 “Sorveglianza sanitaria”, ove prevista, del D.lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante si farà carico di fornire al soggetto promotore, prima dell'inizio del tirocinio formativo e ad ogni successivo aggiornamento, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le competenze professionali al fine di consentire al soggetto promotore di verificare il profilo di rischio di esposizione dei lavoratori in base al quale è elaborato il piano di sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti nel tirocinio.

Art. 9

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

2. Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 10

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cosenza, il ...

per il soggetto promotore
I.T.S. Tirreno “Nuove Tecnologie della Vita”
Prof. Migliori Carlo

per il soggetto ospitante:
Fondazione IRCCS Ist. Neurologico “Carlo Besta”
Dott.ssa Sandra Bazzoni